



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **11 giugno 2020**

## **IVA Anche se venduti sistematicamente beni ammortizzabili fuori dal pro rata**

*AE risposta ad interpello 165 del 4 giugno 2020.*

Anche se le compravendite di beni ammortizzabili siano notevoli e continuate nel tempo, le relative cessioni non devono essere computate nel pro rata.

L'agenzia ricorda che : "*L'**articolo 19-bis**, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che "Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili,"... La predetta disposizione trova fondamento nell'**articolo 174** par. 2, lett. a) della Direttiva del 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE, secondo cui, in deroga alle regole generali, per il calcolo del pro rata di detrazione, non si tiene conto dell'importo del volume d'affari relativo alle "cessioni di beni d'investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa".*

Ciò perché l'inclusione delle cessioni nel pro rata falsificherebbe la misura reale del contribuente che non ne rifletterebbe l'attività usuale.

L'AE specifica che "*Per l'individuazione **dei beni strumentali ammortizzabili** ai fini della disposizione in commento, in assenza di una definizione ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto, si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette. In proposito, si ritiene che per "beni oggetto dell'attività propria dell'impresa" devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria ecc.) e per "beni strumentali utilizzati nell'esercizio dell'attività propria" quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l'esercizio di detta attività e, pertanto, diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la natura dell'attività svolta".*

Se strumentali è influente il continuo avvicinarsi dei beni volto a garantire il costante aggiornamento.